



LA BILANCIA

GIORNALE POLITICO E LETTERARIO

Condizioni d'Associazione.

	Un anno	Sei mesi	Tre mesi
ROMA E PROVINCIE	sc. 6, 60	sc. 3, 30	sc. 1, 65
LODI STATO	sc. 9, 10	sc. 4, 55	sc. 2, 28

Le associazioni si ricevono in Roma nell'ufficio della BILANCIA via della Stelletta N. 32.

PROVINCIE, dai principali libraji.
 Torino, da Guaini e Fiore
 REGNO SARDO { Genova, da Giovanni Grondona
 TOSCANA, da Viciuschi
 REGNO DELLE DUE SICILIE, Napoli, da Luigi Padoa.

Parigi e Francia, all'ufficio del Galiguan's Messenger
 Marsiglia, à Madame Camoin Vouye, Libraire, Rue Canèbier, N. 6,
 Londra e Inghilterra, alla Libreria di Pietro Rolandi, 20 Bernor's Street Oxford Street

Lugano, Tipografia della Svizzera Italiana.
 Ginevra, presso Chorbullioz
 Germania-Tubinga, da Franz Fles.
 Francfort alla Libreria di Andrea

Annunzi.

Semplici baj. 20
 Con dichiarazioni (per linea),
 Articoli comunicati (di colonna), 5
 Indirizzo: Alla Direzione della Bilancia via della Stelletta N. 32.
 Carte, denari ed altro, franco di pos.
 Numeri separati si danno a baj. ta per ogni foglio. 10

SOMMARIO

Roma — Composizione del nuovo Ministero — Nuovo Stabilimento tipografico per diffondere nel popolo i libri a prezzo minimo — Provincie — Arsoli — Elezione dello stemma Civico — Stati Italiani — Regno delle Due Sicilie — Continuazione e fine della Legge Elettorale Napoletana — Regno di Sardegna — Continuazione e fine della Costituzione del Piemonte; — ed altre Notizie — Stati Esteri — Francia — Inghilterra — Belgio — Granducato di Baden — Germania — Avviso.

ROMA

11 Marzo.

La Gazzetta di Roma ci annuncia la composizione del nuovo Ministero. Essa è tal quale noi l'avevamo preconizzata cioè l'Eminentissimo Antonelli Presidente del Consiglio de' Ministri e Ministro Segretario di Stato all' Estero, in luogo dell' Emo Bofondi che dette la sua rinuncia; l' Emo Mezzofanti conserva il Ministero della Istruzione pubblica; Monsignor Morichini ch'era Pro-Tesoriere Generale e Pro-Ministro di Finanza ora è dichiarato Tesoriere e Ministro delle Finanze; il sig. avv. Sturbinetti già Ministro de' Lavori pubblici è nominato Ministro di Grazia e Giustizia in luogo di Monsig. Roberti che ha dato la sua rinuncia, il quale peraltro conserva il titolo e gli onori di Uditore della R. C. A.; il sig. Recchi Ministro dell'Interno in luogo di Monsig. Pentini rinunciante, il quale peraltro conserva la Vice-presidenza della Consulta di Stato; il sig. Conte Pasolini conserva il portafoglio del Ministero delle Belle Arti, Commercio ed Agricoltura; il sig. principe Aldobrandini è nominato Ministro delle Armi in luogo del sig. principe Gabrielli che dette la sua rinuncia; il sig. Marco Minghetti ministro de' lavori pubblici, in luogo del sig. avv. Sturbinetti, che passò, come abbiain detto, al ministero di Grazia e Giustizia; il sig. avv. Galletti Ministro di polizia in luogo del sig. principe di Teano che ha emessa la sua rinuncia.

I nomi che compongono il Ministero ci sono di sicura garanzia che la cosa pubblica procederà con quell' alacrità e fermezza reclamate dalle impo-

il giornalismo adempiendo la sua missione potrà rendersi il vero organo dell' opinione.

Crediamo poi di far cosa grata a' nostri lettori se per dare il compimento dei due importantissimi documenti la Legge Elettorale di Napoli e la nuova Costituzione di Sardegna, e per non ritardar loro la partecipazione delle più importanti notizie, omettiamo questa volta alcun nostro articolo.

NUOVO STABILIMENTO TIPOGRAFICO PER DIFFONDERE NEL POPOLO

Libri a prezzo minimo

AZIONE GENEROSA DEL PRINCIPE

D. ALESS. TORLONIA

Ci è grato oltremodo di annunziare al pubblico ch'è per sorgere in Roma un'intrapresa sotto il nome di Società Tipografica Romana per la propagazione de' libri utili e morali da diffondersi nel popolo. Propugnacolo unico e saldissimo all' ignoranza e alla falsa dottrina, che fin dal suo nascere dà fiducia d' ottimi risultati, sendo che mette le sue radici in mezzo al popolo, e in mezzo a quel popolo, che discendendo di sangue latino, conservatore geloso delle tradizioni dei Padri, ora che PIO IX l'ha restituito ne' suoi diritti, saprà all'ombra del Vaticano esser perno e scudo saldissimo della nazionalità italiana. Questo si chiama veramente gittar le salde basi della rigenerazione, perchè a' dolci affetti del cuore del nostro popolo viene congiunta l'opera della mente; questo si domanda restituire le moltitudini alla dignità umana; questo si chiama finalmente un volersi valere non della ceca forza materiale del popolo, ma della forza veggente morale, perchè oggi è conosciuto che per grandissimo decreto della Provvidenza le negre diamantine torri del dispotismo saranno diroccate e travolte dalla insuperabile forza della civiltà.

Noi ci congratuliamo e di cuore con quei generosi che hanno formato l'alto disegno, e ci congratuliamo col principe d. Alessandro Torlonia che il giorno 18 febbraio 1848 di suo pugno primo scriveva a piè lo statuto di essa società in questa memoranda sentenza:

« Avendo considerato che questa nuova società nel formare uno stabilimento Tipografico degno di Roma ha per iscopo di diffondere nel popolo quella moralità ed istruzione che è base d' ogni civiltà, e volendo concorrere a

» tanto bene pubblico, come fu anche costante » desiderio del mio amato fratello, mi soscrive » per azioni ottantacinque (8500) rinunziando » al diritto di esser nominato membro di sorveglianza. » Stupende parole che noi vorremmo registrate nel libro del Processo sociale e che verranno benedette dal cielo da quell'uomo che con affetto di fratello d. Alessandro ha voluto richiamare alla mente dei buoni. Valga l'esempio del principe Torlonia, e quello degli altri Signori sottoscritti a quel foglio, trovar fervore particolarmente presso la nobiltà romana, che riavrà cento per uno se prudenti vorrà concorrere a circondare il luminoso trono di PIO IX. di popolare saggezza.

PROVINCIE

Arsoli.

Il giorno 15 del corrente febbraio fu per questo Capoluogo giulivo, e solenne. Nelle ore pomeridiane mentre la nostra Guardia Civica s' apprestava ad innalzare un relativo stemma sull'entrata del Quartiere, giungeva inaspettato in Arsoli l'ottimo Diocesano monsig. Gigli, che ne rese più festosa, e grata la preparata pompa. Dalla Sala Municipale si tolse lo stemma, e preceduto dal suono di quel concerto musicale in bella tenuta, e da buon numero di Civici armati veniva insino al Quartiere seguito dal Prelato, dalle Autorità civili, e comunali, e da un numeroso popolo plaudente. Per tal guisa si percorse un buon tratto di via, quando pervenuti nella piazza, ove il Quartier Civico è situato, crebbe di molto la calca, e gli evviva si raddoppiarono al Massimo de' Principi PIO IX, alle notizie cittadine, all'Italia. Monsig. Vesovo volle godere del giocondo spettacolo dall'alto di una loggia gentilmente offertagli dal sig. Professore Chirurgo Sinimberghi, e dalla quale comparì la pastorale Benedizione. Con bel trionfo si appese lo stemma, e l'eccheggianti esplosione dei mortari, il suono degli oricalchi, gli applausi di una calca di gente, e l'assistenza inattesa dell'illustro Personaggio, che disse parole d'incorruggimento, ed elargì in una al nuovo accettabilissimo Giudicente del danaro a militi, e musicanti, ispirarono ad Arsoli sentimenti propri de' nostri felicissimi tempi. Proseguì infino a sera avanzata la festa veramente cittadina. Imperocchè e l'armonioso concerto, che percorreva le contrade, e le spontanee luminarie con un globo aereostatico, e in tutti l'allegrezza, il

plauso, e i segni di tripudio furono le concordi dimostrazioni di gioia per i giorni di gloria, e di prosperità.

STATI ITALIANI

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli.

LEGGE ELETTORALE NAPOLETANA

Continuazione e fine

(Vedi la Bilancia di jeri)

Art. 5. La metà delle diverse spese di rendita, di cui si parla ne' tre precedenti articoli, basterà per esser compresi nella lista degli eleggibili, tanto a coloro che avendo diploma di laureati nella Regia Università degli Studi, abbiano esercitata la loro corrispondente professione per lo spazio di cinque anni, quanto a coloro i quali tengono in attività una fabbrica di manifatture in un edificio, per quale paghino un affitto regolarmente stipulato, di annui ducati cento.

Art. 6. Quando in un distretto vi sia insufficienza delle indicate specie di rendita per la classe degli eleggibili, vi si formeranno delle liste supplementari, nelle quali andranno compresi coloro che abbiano rendite più alte, benchè non giungano a quelle strettamente richieste dalla presente legge.

Art. 7. Perchè il complesso del censo in interessi di capitali o rendita imponibile sia nel territorio del Reame, non è ostacolo ad essere compreso nelle liste degli elettori e degli eleggibili, che un cittadino lo posseda distribuito in luoghi diversi da quello, in cui ha il suo effettivo domicilio.

In questo caso però non è permesso ad alcuno di esercitar la sua qualità di elettore in due diversi collegi. Il doppio voto rimane per sempre interdetto.

Art. 8. Coloro che posseggono il loro censo distribuito in luoghi diversi da quello in cui hanno l'effettivo lor domicilio, debbono dichiarare all'autorità competente in qual collegio intendano esercitare la loro qualità di elettore o di eleggibile, per essere compresi nelle corrispondenti liste.

La legge elettorale definitiva stabilirà in qual tempo questa dichiarazione dee procedere la ordinaria convocazione de' Collegi elettorali.

Art. 9. Rimane dichiarato che tanto a professori titolari del Real Collegio Militare, quanto a quelli del Real Collegio degli Aspiranti Guardia-Marina, competono i medesimi dritti, per essere elettori ed eleggibili, che gli Articoli 56 e 57 della Costituzione attribuiscono ai cattedratici titolari della Regia Università degli Studi.

DELLA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI.

Art. 10. In ciascun Comune vi sarà una Giunta elettorale, composta dal Sindaco e da quattro Decurioni, a ciò delegati dello stesso Decurionato, la quale si occuperà della formazione delle liste, tanto per gli elettori, quanto per gli eleggibili.

Art. 11. Nel dì seguente alla pubblicazione della presente legge, il sindaco riunirà il decurionato per la scelta de' quattro decurioni che debbono far parte della giunta elettorale: e in quel giorno medesimo la giunta procederà immediatamente alla formazione delle liste, le quali debbono esser compiute fra lo spazio improrogabile di otto giorni.

Per gli eletti della città di Napoli, che rappresentano il sindaco ne' rispettivi loro quartieri, il decurionato nominerà egli quattro notabili cittadini per ciascun quartiere, i quali rappresenteranno coll'eletto la giunta elettorale, di cui si parla nella presente legge.

Art. 12. La giunta elettorale consulterà i registri della contribuzione fondiaria per comprender nelle liste i nomi di coloro che posseggono la rendita imponibile, richiesta dalla presente legge, e nel giorno medesimo in cui dà cominciamento alla formazione delle liste, farà affiggere un bando alla porta della casa comunale, sollecitando con esso i cittadini, che hanno ivi domicilio, a produrre i loro documenti per essere compresi nel numero degli elettori o degli eleggibili.

Per questi documenti vi sarà piena esenzione di ogni specie di registro e bollo.

Art. 13. Per la qualità di eleggibile di elettore, la giunta terrà sott'occhio nella formazione delle liste, ciò che vien prescritto all'uopo tanto in questa legge, quanto negli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Art. 14. Scorsi gli otto giorni, di cui si parla nell'articolo 11, le liste, sottoscritte da tutt'i membri della giunta, saranno affisse alla porta della casa comunale, perchè ad ogni cittadino sia dato di prenderne piena e libera conoscenza.

Art. 15. Ne' cinque giorni consecutivi, è libero ad ogni cittadino il produrre innanzi alla giunta i suoi documentati reclami, sia per non vedersi egli compreso, sia per vedersi compreso chi non ne avesse le qualità richieste dalla legge.

Nel periodo stesso di que' cinque giorni la giunta dee decidere de' reclami prodotti; e laddove siono ben fondati, emendarne coerentemente le liste.

Art. 16. Scorso lo spazio di que' cinque giorni, le liste son dichiarate chiuse, e fatte in doppio esemplare, l'un di essi rimarrà depositato nella cancelleria del comune, e ne sarà inviato l'altro alla giunta elettorale del Capo luogo del distretto ove il collegio per la elezione dee riunirsi.

Art. 17. Coloro che nel proprio Comune crederanno di essersi mal rigettato il loro reclamo, potranno, fra i tre giorni dopo la chiusura delle liste, produrre appello alla giunta elettorale del Capo luogo del distretto, la quale, aggiungendo al suo numero, due altri decurioni all'uopo, deciderà di siffatti appelli fra lo stesso periodo di tempo; o trovandoli ben fondati, ne correggerà coerentemente le liste.

Ove i prodotti reclami sieno rigettati, anche in questo grado di appello, si potrà in ultima istanza ricorrere al Tribunale Civile della Provincia, le cui decisioni rimarranno sull'oggetto inappellabili.

Art. 18. La giunta elettorale di ciascuna Comune rappresentata l'Autorità innanzi alla quale debbono presentarsi le dichiarazioni, di cui si parla nell'art. 8 di questa legge.

Art. 19. La legge elettorale definitiva stabilirà i modi, onde dichiarare permanenti le liste, vi si dovranno apportar periodicamente le variazioni, che il solo scorrer degli anni e delle vicende farà credere indispensabili.

DE' COLLEGI ELETTORALI

Art. 20. Il complesso degli elettori, compresi nelle liste delle diverse comuni di un distretto, ne rappresenta il collegio elettorale.

Art. 21. Ciascun collegio elettorale si riunirà nel Capoluogo del suo distretto, nel giorno designato dal Real Decreto di convocazione, nè di altro potrà legalmente occuparsi che della sola elezione dei Deputati: ogni altro atto sarà nullo.

Art. 22. Nel giorno medesimo, il Sindaco del Capoluogo del distretto adunerà il collegio elettorale nella ordinaria Casa del Comune, o in altro apposito edificio, perchè possa procedere alla elezione che gli è delegata.

Nella sala della riunione saranno affisse, a libera lettura di tutti, le liste complessive di tutti gli elettori e di tutti gli eleggibili del distretto.

Art. 23. Il Sindaco del Capoluogo del distretto assumerà provvisoriamente le funzioni di Presidente del collegio: i quattro Decurioni che formavano con lui la giunta elettorale di quel Comune Capoluogo, assumeranno provvisoriamente le funzioni di segretari.

Art. 24. In capo della sala delle riunioni sarà posto in elevato strato il seggio del Presidente dei tavolini con ricapito da scrivere saran collocati a lui dinanzi in uno strato più basso, po' quattro segretari.

Saranno su que' tavolini una copia della Costituzione, un'altra della legge elettorale, una terza della lista complessiva degli elettori e degli eleggibili del distretto, ed un'urna a due chiavi, di cui l'una sarà conservata dal Presidente, l'altra dagli scrutatori, dei quali sarà parlato in seguito.

I tavolini de' segretari saran collocati in modo che a ciascuno degli elettori sia dato di avervi accesso, e girarvi liberamente intorno.

Art. 25. Niuno potrà presentarsi armato nel sito ove si riunisce il collegio elettorale: un drappello di

Guardia Nazionale sarà solamente collocato presso la sala delle riunioni, sotto gli ordini del Presidente del Collegio.

Art. 26. Per prima operazione, il Presidente provvisorio del collegio, farà l'appello nominale degli elettori presenti, e procederà immediatamente a richiedere la elezione del Presidente definitivo.

Art. 27. Ciascuno elettore, avvicinandosi ai tavolini scriverà e farà scrivere de' segretari medesimi su un apposito polizzino il nome di colui fra gli elettori al quale intenderà di dare il suo voto per la Presidenza.

Ciò fatto, piegando il polizzino, lo gitterà egli stesso nell'urna.

I polizzini si faran trovare preparati, della medesima forma e dimensione, sui tavolini de' segretari.

Art. 28. Compiuta la votazione, l'un de' segretari assistito da due scrutatori, scelti fra i più avanzati in età degli elettori, aprirà l'urna e spiegando l'urna dopo l'altro i polizzini che vi son rinchiusi, prima verificherà se il numero de' medesimi corrisponde quello de' votanti; indi leggerà ad alta voce il nome del candidato, scritto in ciascun polizzino, e lo passerà al Presidente, dopo che gli altri segretari ne hanno preso registro in appositi fogli.

Quello fra i candidati che avrà in se riunita la pluralità de' suffragi, sarà proclamato Presidente definitivo del collegio; ed occupando il seggio a lui destinato, farà egli procedere nello stesso modo, ed immediatamente alla elezione de' segretari definitivi.

Art. 29. Laddove al primo giro di scrutinio non vi sarà pluralità di suffragi per alcun candidato, si faran degli altri consecutivamente, sino a che s'ottienga la pluralità richiesta.

In caso di parità di suffragi, sarà preferito il più avanzato in età; ed in caso di pari età i nomi verranno riposti nell'urna, ed il primo estrattone a sorte sarà preferito.

Art. 30. Terminata la elezione del presidente e de' segretari, si procederà immediatamente a quella de' deputati, con le stesse norme prescritte ne' tre precedenti articoli.

Art. 31. Per la elezione de' deputati, ciascun elettore scriverà sul suo polizzino tanti nomi di eleggibili per quanto è il numero de' deputati che debbono eleggersi nel distretto.

Fattosene lo spoglio con l'assistenza degli scrutatori, il presidente proclamerà ad alta voce i nomi di coloro, sui quali si sarà riunita la pluralità de' suffragi per assumer carattere di deputati al Parlamento. I polizzini saranno allora bruciati alla presenza del collegio: e i segretari stenderanno processo verbale della elezione già seguita in tre spedizioni; delle quali una sarà consegnata al deputato eletto che gitterà luogo di mandato, l'altra sarà inviata d'ufficio al ministro segretario di Stato dell'interno, e la terza sarà depositata nell'archivio del comune capoluogo del distretto.

I processi verbali saran sottoscritti dal presidente e dai quattro segretari.

La durata delle operazioni del collegio non potrà eccedere i tre giorni.

Art. 32. Ci riserbiamo di apportar delle modificazioni a questa nostra legge provvisoria elettorale per applicarla convenientemente a' bisogni ed alle speciali condizioni de' nostri reali domini di là del Faro, tutto che avremo dato effetto a quanto trovasi disposto nell'articolo 87 della costituzione.

Art. 33. Il nostro ministro segretario di Stato dell'interno, e tutt'i ministri segretari di Stato, ciascuno nella parte che gli può concernere, sono incaricati della esecuzione della presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge di Noi sottoscritta, riconosciuta dal Nostro ministro segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del Nostro gran sigillo, e contrassegnata dal Nostro Ministro segretario di Stato presidente del Consiglio de' ministri, e registrata e depositata nell'archivio del ministero e segreteria di Stato della presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutt'i nostri reali domini, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno produrre particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

Il Nostro ministro segretario di Stato, presidente del Consiglio de' ministri, è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, 29 febbrajo 1848

firmato FERDINANDO

I fogli di Napoli riferiscono questa mattina i decreti relativi a quanto annunciammo nel nostro numero di ieri essere stato risoluto intorno alle bisogne di Sicilia.

REGNO DI SARDEGNA

COSTITUZIONE DEL PIEMONTE

Continuazione e fine

(Vedi la *Bilancia di jeri*)

Del Senato.

33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli Arcivescovi o Vescovi dello Stato;
2. Il Presidente della camera dei deputati;
3. I Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio;
4. I Ministri di Stato.
5. I Ministri Segretarii di Stato;
6. Gli Ambasciatori;
7. Gli Inviati straordinarii dopo tre anni di tali funzioni;
8. I primi Presidenti, e Presidenti del Magistrato di Cassazione, e della camera dei Conti;
9. I primi Presidenti dei Magistrati di appello;
10. L'avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procurator generale, dopo cinque anni di funzioni;
11. I Presidenti di classe dei Magistrati d'appello dopo tre anni di funzione;
12. I consiglieri del Magistrato di Cassazione, e della camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni;
13. Gli avvocati generali, o fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
14. Gli uffiziali generali di terra, e di mare;

Tuttavia i maggiori generali, e i contr'ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15. I consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;
16. I membri dei consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17. Gli intendenti generali dopo sette anni di esercizio;
18. I membri della regia accademia delle scienze dopo sette anni di nomina;
19. I membri ordinarii del consiglio superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;
20. Coloro che con servizi, o meriti eminenti avranno illustrata la patria;
21. Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

34. I principi della famiglia reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seguono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

35. Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi segretarii.

36. Il Senato è costituito in alta corte di giustizia con decreto del re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della famiglia reale sono presentati al senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivii.

Della camera dei Deputati

39. La camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge.

40. Nessun deputato può essere ammesso alla camera se non è suddito del re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla Legge.

41. I deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

42. I deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il presidente, i vice-presidenti, e i segretarii della camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione della camera, come neppure nelle tre settimane precedenti, e susseguenti alla medesima.

47. La camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del re, e di tradarli dinanzi all'alta corte di giustizia.

Disposizioni comuni alle due camere.

48. Le sessioni del senato e della camera dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I senatori ed i deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del re e della patria.

50. Le funzioni di senatore o di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

51. I senatori ed i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti date nelle camere.

52. Le sedute delle camere sono pubbliche.

Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle camere non sono legali nè valide se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono esser prese se non alla maggioranza de'voti.

55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più prodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore d'età ha il diritto di mandare petizioni alle camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle camere.

Le autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

59. Le camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprii membri, dei ministri, e dei commissarii del governo.

60. Ognuna delle camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

61. Così il senato come la camera dei deputati determina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle camere. E però facoltativo di servirsi della Francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, o per isquittinio segreto.

Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo senatore e deputato.

Dei ministri.

65. Il re nomina e revoca i suoi ministri.

66. I ministri non hanno voto deliberativo nell'una, o nell'altra camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingrosso, e debbono essere sentiti semprechè lo richieggano.

67. I ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore se non sono muniti d'una firma di un ministro.

Dell'ordine giudiziario.

68. La giustizia omana dal re, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'egli istituisce.

69. I giudici nominati dal re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.

72. Le udienze dei tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

73. L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

74. Le istituzioni comunali o provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.

Disposizioni generali.

75. La leva è regolata dalla legge.

76. È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

77. Lo stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale.

78. Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il re può creare altri ordini, e prescrivere gli statuti.

79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il re può conferirne dei nuovi.

80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del re.

81. Ogni legge contraria al presente statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

82. Il presente statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni; fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesso tuttavia le interruzioni, e registrazione dei Magistrati che sono fin d'ora abolite.

83. Per l'esecuzione del presente statuto il re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, e sul riordinamento del consiglio di stato.

Solo alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

84. I ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione, e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino a dì quattro del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

Seguono le firme de' Ministri, che si omettono.

Torino 6 marzo.

Ci viene assicurato che fu spedito a Parigi una staffetta recante al nostro ambasciatore le opportune istruzioni per riconoscere quel governo provvisorio.

Genova 7 marzo.

Ieri sera le vie della città furono corse da grossi assembramenti da quali uscivano le grida *viva l'Amnistia, viva QUAGLIA, abbasso Borelli, revisione dello Statuto*: sotto il consolato d'Austria queste grida si mutarono in acutissimi fischi: di intorno al palazzo ducale lo schiamazzo fu sì forte e durò tanto che il Governatore si fece alla finestra, a ciò persuaso anche dalle grida il Governatore, il Governatore che da molti si profferivano. Il Governatore non bene intendendo che cosa volesse da lui quella gran moltitudine, chiese che gli si inviassero tre deputati: *ma si dirà poi che questa deputazione è illegale?* A questa osservazione fatta con voce sonora, non sappiamo da chi, il Governatore rispose: *No, no, che vengano.* Brevemente, per sbrigarsela in poche parole diremo che il Governatore promise di trasmettere a Torino le quattro domande espresse dalle grida che sopra abbiamo riportato: e a quanto dicesi partì nella sera stessa una staffetta alla volta della Capitale.

(La Lega italiana.)

Nizza.

Una lettera di Nizza del giorno 6 marzo ci dà la notizia che Mentone si è apertamente ribellato e facendo anch'esso una *risforma radicale*, ha cominciato dal costituire un governo provvisorio. Monaco finora non fa cenno di aderire ed anzi da quanto si prevede terrà pel principe costituzionale.

In Nizza è giunta l'ordine di sciogliere la Congregazione Gesuitica, e si è prontamente eseguito, ponendo i sigilli alle porte della libreria ed altri luoghi importanti.

(Gazz. di Gen.)

REGNO LOMBARDO-VENETO

A Modena, ci narra la nostra corrispondenza, fu un *gran brutto ultimo giorno di carnevale*. La paura di quel governo si mostra al colmo, nè vi ha galantuomo che sappia travederne o indovinarne il perchè. Lunedì a sera fu fatto tener chiuso il teatro, cosa del tutto senza esempio: e ieri, 7, vedevansi raddoppiati i corpi di guardia, e dalle 11 antimeridiane in avanti la cavalleria indigena ed austriaca tenne sempre insellati i cavalli: fu duplicato, triplicato anzi, il corpo degli artiglieri al ducale palazzo. Regno, insomma, e regna tuttora nella città una desolante tristezza, tanto più grande essendo affatto incognito il fantasma che destò siffatte paure.

(Gazz. di Gen.)

STATI ESTERI

FRANCIA

Parigi.

Sulla fede della *Prose* annunciammo nel numero di ieri che Luigi Filippo era giunto a Londra ed era andato ad abitare nella casa Miwart: oggi invece tutti i fogli francesi ed inglesi sono uniti nel dire che nulla si sapeva di Luigi Filippo dell'ex-regina de' Francesi e del duca di Montpensier.

Il governo provvisorio considerando che da 50 anni ogni nuovo governo ha imposta una nuova forma di governo e che il primo dovere d'ogni repubblicano è l'illimitata devozione alla patria, ed ogni cittadino che accetta delle funzioni o continua ad esercitarle contrae più specialmente ancora quest'obbligo, decretò il primo marzo, che gli ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo e giudiziario non presterebbero più giuramento.

La Commissione del governo *pe'lavoranti* ha cominciato le sue funzioni, e stabilito che ogni professione sceglierà un delegato per discutere gli interessi della classe operaja: e si occupa nel risolvere le questioni relative alle ore di lavoro ed all'abolizione del *marchandage*.

Il generale Lamoricière le cui ferite sono presso che cicatrizzate partirà immediatamente per la frontiera del Nord colla missione di formare un'armata di osservazione.

Il Principe Luigi Bonaparte che alla notizia dei grandi avvenimenti politici di Francia si era recato a Parigi, ebbe preghiera dal Governo Provvisorio di allontanarsi.

(Giornali Francesi)

Tutti i Corrieri giunti in Parigi il 2 marzo hanno recato le adesioni delle varie città da essi percorse al nuovo regime.

BELGIO

Bruxelles 29 febbraio

Ieri sera e ieri l'altro vi furono piccoli attrupamenti, composti quasi tutti da forestieri. La Guardia Nazionale gli ha dispersi senza grande opposizione. Il governo ha chiesto alle Camere una legge che lo abilitasse ad esigere anticipatamente otto mesi della imposta fondiaria. Fu accordata immediatamente. Il re è tornato qui con tutta la sua famiglia. Appena giunto ha convocato il consiglio dei Ministri, e gli ha chiesto se la sua abdicazione poteva essere utile al paese: aggiungendo, che in tal caso egli l'avrebbe immediatamente data. I Ministri in risposta lo hanno vivamente esortato a non abdicare. Allora il re ha proposto di ampliare la legge elettorale in modo da rendere uniforme il censo di città a quello di campagna, facendolo scendere a 42 franchi. Il Ministero ha proposto ieri alle Camere una legge in questo senso. Mons ed altre piazze forti son state messe in istato di esser guarentite da una sorpresa. Tutto ciò ha prodotto un eccellente effetto sulla opinione pubblica.

Leggesi nel *Precurseur* di Bruxelles: in questo istante si diffonde una importantissima notizia. Un corriere straordinario sarebbe arrivato al ministero degli affari esteri, latore di dispacci del governo provvisorio nei quali esso riconosce la neutralità e l'indipendenza del Belgio, e dichiara di volerla rispettare e concorrere in caso di bisogno a difenderla.

È pure sbarcato ad Ostenda un aiutante di campo del duca di Nemours, che si ripartì subitamente per Parigi.

Scrivono da Bruxelles al *National*, il 1 marzo, che in seguito ad un meeting in cui ebbero luogo dei discorsi nel senso repubblicano, vi tennero dietro alcune dimostrazioni tumultuose innanzi al palazzo di città, con grida di *Viva la Repubblica!* La truppa di linea ha disperso l'assembramento. Pare però che il governo non possa fidare molto sopra l'armata e dicesi che il re nel consiglio dei ministri abbia dichiarato: « Se il Belgio non potesse salvare la sua nazionalità e fosse indispensabile di adottare la stessa forma del governo francese, egli non vi si opporrebbe. » I Ministri non risposero. Tutto forse dipenderà dal nuovo inviato che la Francia vi manderà al luogo del signor Bumigny.

INGHILTERRA

Nelle sedute della camera dei lord del 28 febbraio, dopo breve discussione tra il conte Aberdeen e il marchese di Lansdowne fu letto per la terza volta, e sancito il *bill* riguardante le relazioni diplomatiche dell'Inghilterra colla corte di Roma.

Nella seduta della camera dei comuni del 29 febbraio lord Palmerston interrogato se il governo provvisorio della Francia avesse fatto qualche comunicazione della sua esistenza alle potenze straniere, rispondeva avere ricevuto dal marchese di Normanby copia di una comunicazione a lui fatta dal signor Lamartine ministro degli affari esteri, come probabilmente a tutti gli ambasciatori stranieri in Parigi, la quale annunzia la formazione del governo provvisorio, e nello stesso tempo dichiara, che le nuove istituzioni politiche che saranno adottate dalla Francia, non altereranno punto la posizione della nazione

ROMA TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI.

francese in Europa, o che il governo francese continuerà a spiegare lo stesso leale e sincero desiderio di mantenere le più amichevoli relazioni con tutte quelle potenze estere, che al pari della francese vorranno rispettare l'indipendenza, e i dritti delle nazioni.

Il Governo Inglese ha annunciato nella Camera de' Comuni una risoluzione alla quale le nuove di Francia non sono state forse estranee. Esso aveva, come si sa, proposto di elevare a tre a cinque per 0/0 la tassa generale sulla Rendita. — Una formidabile opposizione si è formata in tutto il regno contro l'armamento di questa tassa già sì impopolare. — Il Governo ha ceduto, ed ha annunciato che ritirava la sua proposizione.

AMERICA

Si legge nei giornali inglesi del 28 febbraio: Le lettere e i giornali ricevuti d'America annunziano positivamente che la pace sarà immediatamente conclusa tra gli Stati Uniti e il Messico. Il trattato convenuto tra il generale Scott e il sig. Trist e i commissari messicani è stato consentito, e si assicura essere stato rinviato al Messico con poche modificazioni per essere ratificato. Il Senato non adotterà il bill concernente la formazione de' dieci reggimenti, nè la camera de' rappresentanti il bill concernente l'imprestito, perchè essi riguardano le ostilità siccome cessate. Le persone le meglio informate non dubitano punto che il trattato non sia ratificato dal Senato, di maniera che il sig. Polk non sarà libero di scegliere. Si pretende che il trattato contenga la cessione del nuovo Messico e della California per la somma di 15 milioni di dollari.

GRAN DUCATO DI BADEN

Baden

La nuova inaspettata della rivoluzione francese ha commosso vivamente il granducato, e sembra voglia produrre rilevanti conseguenze.

Karlsruhe

Un'assemblea di cittadini convocati da questo consiglio municipale il 28 febbraio ha deciso d'indignarsi una petizione alla seconda Camera chiedente l'immediata promulgazione della libertà della stampa, della guardia nazionale, del giuri o di un parlamento popolare alemanno.

GERMANIA

Lipsia 2. Marzo.

La sorte degli Italiani desta grande simpatia in Germania e questa volta abbiamo sperato la riuscita del loro nobile movimento, alla cui testa è il Grande Uomo mandato da Dio, ma adesso gli affari di Francia ci danno la sicurezza che l'Italia godrà stabilmente dell'istituzioni liberali.

Le ultime notizie di Francia, hanno qui scosso profondamente l'opinione pubblica, ed i popoli della grande famiglia Germanica vedranno con piacere la Repubblica in Francia, quando dismetta qualunque idea di conquista, poichè noi vogliamo restare Germani a qualunque costo.

Non si sa ancora che faranno i nostri Governi, ma intanto noi siamo lieti che questa rivoluzione abbia assicurata l'indipendenza della bella Italia che è tanto amata nel nostro paese.

Notizie recenti

Mentre è sotto il torchio questo foglio ci giungono le seguenti notizie. Monaco di Baviera è in sommosa: sonosi fatte le barricate e tirati i sassi alle finestre del palazzo reale.

Al partire della Posta durava ancora il subbuglio.

Il Cantone di Neuchatel ha discacciato il governo prussiano.

Tutte le provincie germaniche verso il Reno sono in fermento.

A Milano la stamperia del governo lavora da molti giorni senza che possa sapersi cosa vi si stampa.

AVIS

A MESSIEURS LES ETRANGERS

ROME

Messieurs P. Jullien et Gautier, Banquiers Français à Rome, ayant appris que les derniers événements politiques de la France, avaient motivé des refus d'accueil à des lettres de Credit de quelques Banquiers très respectables, s'empresent de prévenir qu'ils sont tout disposés à faire honneur aux Signatures des maisons qui leur seront connues et sur la présentation de crédit en règle, bien qu'elles ne portent pas leur nom.

AVV. ANDREA CATTABENI, Duellatore se possibile.